



OR

*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

di concerto con

*Il Ministro
dell'Economia e delle Finanze*

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, all'articolo 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese";

Vista la Comunicazione della Commissione Europea (2006/C 323/01), recante "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" pubblicata nella G.U.U.E. del 30 dicembre 2006 C 323;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010 (N 117/2010), pubblicata nella G.U.U.E. del 18 agosto 2010 C 215;

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di esenzione per categoria);

Vista la Comunicazione (CE) COM(2011) 808 definitivo del 30 novembre 2011, che definisce il nuovo programma quadro dell'Unione europea per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione "Orizzonte 2020";

Vista la Comunicazione (CE) COM(2012) 341 final del 26 giugno 2012, che delinea la strategia europea per le tecnologie abilitanti;

Visto il comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativo all'introduzione del "Contratto di rete" e successive modifiche e integrazioni;





Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante “Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese”;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, e, in particolare, l'articolo 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di “Fondo per la crescita sostenibile”;

Visto il comma 3 dello stesso articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, che stabilisce che, per il perseguimento delle finalità del Fondo per la crescita sostenibile, sono individuate, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del medesimo Fondo;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”,

DECRETA:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “*decreto-legge n. 83/2012*”: il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”;
- b) “*Fondo*”: il Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del *decreto-legge n. 83/2012*;
- c) “*Ministero*”: il Ministero dello sviluppo economico;
- d) “*programma*”: il piano d'impresa riferito agli investimenti e alle spese oggetto della domanda di agevolazione;
- e) “*progetto*”: il piano d'impresa riferito alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione oggetto della domanda di agevolazione;
- f) “*Progetto speciale*”: il piano articolato di interventi di iniziativa del Ministero dello sviluppo economico riferito a specifiche aree tecnologico-produttive;





- g) “*PMF*”: le micro, piccole e medie imprese, come definite dall’allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, (Regolamento generale di esenzione per categoria);
- h) “*Contratto di rete*”: il contratto di cui all’articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
- i) “*Programma Orizzonte 2020*”: il Programma quadro di ricerca e innovazione di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2011) 808 definitivo del 30 novembre 2011;
- l) “*Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale*”, la Carta, approvata dalla Commissione europea e applicabile al singolo procedimento di aiuto, con la quale sono individuate le aree del territorio nazionale ammissibili agli aiuti di Stato a finalità regionale;
- m) “*Regioni del Mezzogiorno*”: le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- n) “*Regioni Obiettivo Convergenza*”: le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
- o) “*Organismi di ricerca*”: i soggetti senza scopo di lucro, quali università o istituti di ricerca, indipendentemente dal loro status giuridico (costituiti secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, i) la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, ii) i cui utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento e iii) le cui capacità di ricerca ed i cui risultati prodotti non sono accessibili in via preferenziale alle imprese in grado di esercitare un’influenza sugli stessi, ad esempio in qualità di azionisti o membri;
- p) “*Centri di ricerca*”: imprese con personalità giuridica autonoma che svolgono attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, non rientranti nella definizione degli Organismi di ricerca.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto individua, ai sensi di quanto previsto all’articolo 23, comma 3, del *decreto-legge n. 83/2012*, le priorità, le forme e le intensità massime degli aiuti concedibili dal *Fondo*.

2. Le forme di intervento del *Fondo* sono definite nel rispetto delle competenze regionali in materia previste dagli articoli 117 e 118 della Costituzione e dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento comunitario e favorendo l’integrazione tra politiche nazionali, regionali e comunitarie in tema di incentivazione delle attività imprenditoriali e la partecipazione finanziaria delle Regioni.





Art. 3.

(Finalità e valutazione di efficacia degli interventi)

1. Il *Fondo* opera al fine di sostenere la crescita economica del Paese, in raccordo con gli obiettivi di sviluppo fissati dall'Unione europea. In particolare, il *Fondo* interviene in ambiti caratterizzati da inefficienze nel funzionamento del mercato che limitano la crescita economica delle imprese nazionali, e per accrescere la coesione territoriale, sostenendo uno sviluppo economico armonico ed equilibrato del Paese. A tali fini, il *Fondo* attua esclusivamente interventi caratterizzati da un elevato "effetto incentivante", sostenendo *programmi*, *progetti* o attività di pubblico interesse che le imprese beneficiarie non avrebbero svolto in assenza del sostegno del *Fondo* o che avrebbero effettuato in misura inferiore o con più lunghi tempi di realizzazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, il *Fondo* sostiene interventi diretti:

- a) alla promozione di *progetti* di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
- b) al rafforzamento della struttura produttiva del Paese, al riutilizzo degli impianti produttivi e al rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale;
- c) alla promozione della presenza internazionale delle imprese e all'attrazione di investimenti dall'estero.

3. Il *Ministero* determina gli impatti attesi di ciascuno degli interventi del *Fondo* tramite la formulazione, anteriormente al termine iniziale per la presentazione delle domande fissato dai bandi o direttive di cui all'articolo 15, di indicatori e valori-obiettivo.

4. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, il *Ministero* svolge una costante attività di monitoraggio degli interventi attuati, anche tramite analisi strutturate e continuative sull'efficacia degli interventi agevolativi.

Art. 4.

(Requisiti generali)

1. Gli interventi del *Fondo* sono destinati al sostegno di *programmi* o di *progetti* di rilievo strategico nazionale in grado di esercitare un significativo impatto sullo sviluppo del sistema produttivo e dell'economia del Paese, indipendentemente dalla specifica localizzazione in una sola regione del *programma* o *progetto*, tramite la crescita degli investimenti e l'incremento della competitività delle imprese.

2. Ai fini di cui al comma 1, la dimensione finanziaria complessiva dei *programmi* o *progetti* non deve essere inferiore alle soglie minime, individuate dai bandi o direttive attuative di cui all'articolo 15, in relazione sia al settore di attività sia alla tipologia dell'investimento.





Art. 5.

(Partecipazione a programmi finanziati dalla Commissione europea)

1. Il *Ministero* adotta le necessarie iniziative per favorire la partecipazione dei *programmi* o *progetti* predisposti dalle imprese ai sensi del presente decreto alle linee di finanziamento aperte dalla Commissione europea e dalle altre istituzioni comunitarie in attuazione di programmi comunitari concernenti obiettivi di rilevante interesse per la competitività del Paese.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli oneri per le azioni di informazione, promozione, sensibilizzazione ed accompagnamento delle imprese sono posti a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente per tali finalità.

Art. 6.

(Quadro di riferimento programmatico per lo sviluppo tecnologico)

1. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto volte all'avanzamento tecnologico del sistema produttivo nazionale è assunto come quadro di riferimento programmatico, secondo quanto previsto nei Titoli II, III e V, il *Programma Orizzonte 2020*.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, avuto riguardo agli obiettivi e alle finalità indicati da altri programmi comunitari, comunque volti ad accrescere la competitività delle imprese, può individuare con le direttive ed i bandi di cui al presente decreto ulteriori tecnologie ed investimenti ammissibili.

TITOLO II

INTERVENTI PER RICERCA E SVILUPPO

Art. 7.

(Requisiti specifici dei progetti)

1. Ai fini dell'accesso al sostegno del *Fondo*, fermo restando quanto previsto all'articolo 4, i *progetti* devono essere diretti ad introdurre significativi avanzamenti tecnologici finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2:

- a) delle tecnologie abilitanti fondamentali riportate nell'allegato n. 1, lettera A), del presente decreto;
- b) delle ulteriori tecnologie dirette al raggiungimento degli obiettivi riportati nell'allegato n. 1, lettera B), del presente decreto.

2. Nel caso in cui siano proposti congiuntamente da più soggetti, i *progetti* di cui al comma 1 devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del *contratto di rete* o ad altre forme contrattuali di collaborazione. Il *contratto di rete* o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una collaborazione effettiva, stabile e





coerente, rispetto alla articolazione e agli obiettivi del *progetto*, espressamente finalizzata alla realizzazione dello specifico *progetto* proposto. Nel contratto deve altresì emergere una chiara suddivisione delle competenze, ovvero dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante e devono essere chiaramente definiti gli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del *progetto*, individuando altresì il soggetto preposto a svolgere il ruolo di soggetto capofila di cui al comma 3.

3. Nel caso di *progetti* proposti congiuntamente da più soggetti, deve essere individuato il soggetto capofila che assume il ruolo di referente nei confronti del *Ministero* circa la corretta esecuzione del *progetto* nonché la rappresentanza dei soggetti partecipanti per tutti i rapporti con il *Ministero* medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni.

Art. 8.

(Priorità di intervento)

1. Gli interventi del *Fondo* sono definiti, secondo le modalità attuative di cui all'articolo 15, attraverso bandi o direttive nell'ambito dei quali sono individuate le tecnologie di cui all'articolo 7, comma 1, oggetto dell'intervento e sono attribuite specifiche priorità ai *progetti*:

- a) che prevedono forme di collaborazione tra imprese e *Organismi di ricerca* e/o *Centri di ricerca*, per i quali il ruolo di soggetto capofila, di cui all'articolo 7, comma 3, è assunto dal *Centro di ricerca* o dall'*Organismo di ricerca*;
- b) che prevedono forme di collaborazione internazionale effettiva e stabile con imprese e/o *Organismi di ricerca* e/o *Centri di ricerca* esteri;
- c) diretti alla realizzazione di nuovi prodotti o servizi, in grado di produrre un significativo avanzamento tecnologico di rilevante impatto sul mercato di riferimento;
- d) che prevedono l'utilizzo efficiente delle risorse energetiche, l'impiego di energia prodotta da fonti rinnovabili, ovvero lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie e processi produttivi in grado di minimizzare gli impatti ambientali;
- e) che prevedono lo sviluppo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

TITOLO III

INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA DEL PAESE

Art. 9.

(Requisiti e finalità dei programmi)

1. Al fine di rafforzare la struttura produttiva del Paese, il *Fondo* interviene a sostegno di *programmi* a carattere strategico volti ad una delle seguenti finalità:





- a) incrementare, anche tramite l'utilizzo delle tecnologie di cui all'articolo 7, comma 1, la produttività e la capacità di innovazione in settori e comparti produttivi che necessitano, alla luce della competizione internazionale, di un riposizionamento competitivo e di una riqualificazione dei sistemi di produzione e dei relativi prodotti;
- b) incrementare e potenziare la base produttiva delle aree territoriali di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea come individuate dalla *Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale*, con particolare riferimento alle *Regioni del Mezzogiorno*, anche attraverso l'attrazione di investimenti esteri;
- c) riqualificare e riconvertire aree che versano in una situazione di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del *decreto-legge n. 83/2012*.

2. Per i *programmi* di cui alla lettera a) del comma 1, i settori o comparti oggetto dell'intervento sono individuati dai bandi o dalle direttive di cui all'articolo 15.

3. Per i *programmi* di cui alla lettera c) del comma 1, il *Fondo* interviene a sostegno degli interventi di cui all'articolo 27 del *decreto-legge n. 83/2012* per la quota parte a carico del *Ministero*.

Art. 10.

(Priorità di intervento)

1. Gli interventi del *Fondo* di cui al presente Titolo sono definiti, secondo le modalità attuative di cui all'articolo 15, attraverso bandi o direttive nell'ambito dei quali sono individuate le finalità, tra quelle indicate nell'articolo 9, comma 1, dei *programmi* oggetto dell'intervento e sono attribuite specifiche priorità ai *programmi*:

- a) realizzati nelle *Regioni Obiettivo Convergenza*;
- b) che prevedono il coinvolgimento di *PMI*;
- c) che prevedono la creazione di nuova occupazione e la salvaguardia dell'occupazione esistente;
- d) che prevedono l'applicazione di tecnologie e processi produttivi in grado di minimizzare gli impatti ambientali.

TITOLO IV

INTERVENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

E L'ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI DALL'ESTERO

Art. 11.

(Internazionalizzazione delle imprese)

1. Al fine di promuovere e favorire la penetrazione e il radicamento delle imprese italiane nei mercati esteri, il *Fondo* interviene, anche in raccordo con le azioni attivate





dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), a sostegno di *programmi* realizzati da imprese che, fermo restando quanto previsto all'articolo 4, sono volti a:

- a) elaborare adeguati modelli distributivi sui mercati internazionali;
- b) lo sviluppo di piattaforme e-commerce e di franchising per le *PMI*;
- c) la diffusione e la tutela del "Made in Italy" nei mercati esteri;
- d) la partecipazione a manifestazioni e fiere internazionali;
- e) la partecipazione a gare internazionali;
- f) la realizzazione di una strategia di internazionalizzazione anche attraverso l'accrescimento e la valorizzazione del capitale umano.

2. Gli interventi del *Fondo* di cui al comma 1 sono definiti, secondo le modalità attuative di cui all'articolo 15 e nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, attraverso bandi o direttive nell'ambito dei quali sono attribuite specifiche priorità ai *programmi*:

- a) realizzati congiuntamente da più imprese tramite il ricorso allo strumento del *Contratto di rete* o ad altre forme contrattuali di collaborazione;
- b) promossi congiuntamente da *PMI*;
- c) proposti da imprese operanti negli ambiti tecnologici di cui all'articolo 7, comma 1.

Art. 12.

(Attrazione di investimenti dall'estero)

1. Il *Fondo* favorisce l'attrazione di investimenti esteri nel territorio nazionale attraverso gli interventi di cui ai Titoli II, III e V del presente decreto.

2. L'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia S.p.a.), nell'ambito delle rispettive competenze, anche per il tramite del Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, provvedono ad adottare specifiche iniziative volte a promuovere presso investitori esteri gli interventi del *Fondo* di cui al comma 1.

TITOLO V

INTERVENTI PER PROGETTI SPECIALI

Art. 13.

(Progetti speciali per lo sviluppo e la competitività)

1. Gli interventi del *Fondo* possono essere diretti a sostenere l'attuazione di *Progetti speciali* di rilevante interesse per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo del Paese.





2. I *Progetti speciali* di cui al comma 1 sono caratterizzati, secondo quanto previsto dall'articolo 16, da una preliminare fase di individuazione degli obiettivi e devono:

- a) avere come ambito di riferimento specifiche aree tecnologico-produttive ritenute strategiche per la competitività del Paese;
- b) essere diretti alla riqualificazione competitiva delle aree di cui alla lettera a) tramite l'individuazione di una pluralità di interventi e azioni, anche di natura non agevolativa, imputati alla responsabilità di una o più amministrazioni o enti;
- c) sostenere la creazione di nuova occupazione e/o la salvaguardia dell'occupazione esistente.

3. I *Progetti speciali* di cui al comma 1 sono attuati con le modalità di cui all'articolo 16 e sono finanziati dal *Fondo* tramite le misure di aiuto previste dai Titoli II, III e IV, anche in forma tra loro coordinata e integrata, rimanendo fermi i limiti e le condizioni di finanziabilità ivi previsti.

TITOLO VI

AIUTI CONCEDIBILI, MODALITÀ ATTUATIVE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

(Aiuti concedibili)

1. Gli interventi del presente decreto possono essere diretti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, a concedere:

- a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del medesimo Trattato;
- b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica;
- c) aiuti di importanza minore, "de minimis", non soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea di cui all'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nella forma del finanziamento agevolato e, nei limiti e alle condizioni previsti dall'articolo 18, anche nelle seguenti forme: contributo in conto impianti, contributo in conto capitale, contributo diretto alla spesa, contributo in conto interessi, concessione di garanzia, partecipazione al capitale di rischio, bonus fiscale.

3. La misura degli aiuti è fissata dai bandi o direttive di cui all'articolo 15 in percentuale delle spese ammissibili e nel rispetto delle intensità massime stabilite dalla normativa comunitaria. Nel caso in cui le intensità massime siano espresse in equivalente sovvenzione lordo, questo indica il valore attualizzato dell'aiuto, espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili, al lordo di qualsiasi





imposta o altro onere. Al fine di verificare il rispetto delle intensità massime, le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzate/rivalutate alla data del provvedimento di concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.htm.

4. Nel caso in cui le agevolazioni siano erogate in anticipazione, gli anticipi sono soggetti a idonea garanzia bancaria o assicurativa, ovvero a garanzie fornite, attraverso appositi strumenti, dal *Ministero* o da altri da enti pubblici, anche mediante la trattenuta di una quota pari a una percentuale, fissata dai bandi o direttive di cui all'articolo 15, dell'ammontare delle risorse finanziarie destinate alla concessione dell'aiuto.

Art. 15. (Modalità attuative)

1. Gli interventi del presente decreto sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, oltre a quanto già previsto nel presente decreto, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei *programmi* e/o dei *progetti*, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei *programmi* o *progetti* e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti.

2. I criteri di valutazione di cui al comma 1 devono essere definiti anche tenuto conto degli indicatori e dei valori-obiettivo di cui all'articolo 3, comma 3 e devono prevedere l'attribuzione di adeguati punteggi che consentano la valutazione comparativa dei *programmi* o *progetti* ovvero l'individuazione di soglie in grado di identificare, in ragione della tipologia di intervento, il livello qualitativo minimo di ammissibilità.

3. Per l'attribuzione delle priorità individuate nel presente decreto, i bandi o le direttive di cui al comma 1 potranno prevedere la costituzione di specifiche riserve ovvero individuare delle maggiorazioni di punteggio ovvero essere diretti esclusivamente a specifiche tipologie di *programmi* o *progetti*.

4. Nei bandi o direttive di cui al comma 1 ai fini della selezione delle iniziative ammissibili il *Ministero* utilizza prevalentemente la procedura di tipo negoziale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, fatto salvo il ricorso alle procedure automatiche e valutative di cui agli articoli 4 e 5 del medesimo decreto legislativo qualora strettamente necessario in relazione alla finalità e agli obiettivi degli interventi da attuare. Nel caso di ricorso alle procedure automatiche e valutative i bandi e le direttive di cui al comma 1 prevedono specifiche riserve in favore di micro, piccole e medie imprese e reti di imprese ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 11 novembre 2011, n. 180.

5. Il *Ministero* può gestire gli interventi direttamente o può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.





163 e successive modificazioni e integrazioni. Agli oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

6. Al fine di favorire la conoscenza degli interventi promossi o patrocinati dal Ministero dello sviluppo economico, il *Ministero* stesso intraprende, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente per tali finalità, azioni di promozione degli interventi e di comunicazione e diffusione dei risultati conseguiti.

7. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del *decreto-legge n. 83/2012*, i soggetti beneficiari degli interventi sono tenuti a fornire al *Ministero* e ai soggetti dallo stesso incaricati, anche con cadenza periodica e tramite strumenti informatici, ogni informazione utile al monitoraggio dei *programmi* e *progetti* agevolati, secondo le modalità stabilite dal precitato articolo.

8. Al fine di assicurare un'adeguata trasparenza degli interventi agevolativi sono pubblicati sul sito internet del *Ministero*, i bandi e le direttive di cui al comma 1, gli indicatori e i valori-obiettivo degli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, nonché l'elenco delle iniziative agevolate.

Art. 16.

(Programmazione e attivazione dei progetti speciali)

1. L'attuazione dei *Progetti speciali* di cui all'articolo 13 è preceduta da una programmazione degli obiettivi effettuata sulla base di un'analisi preliminare delle principali criticità e delle potenzialità di sviluppo della singola area tecnologico-produttiva oggetto di intervento, tenuto conto degli scenari economici e tecnico-scientifici possibili.

2. Sulla base degli esiti delle attività di cui al comma 1, il *Ministero* definisce una proposta di *Progetto speciale*, nella quale, con riferimento all'area tecnologico-produttiva oggetto dell'intervento, sono individuati:

- a) le principali criticità riscontrate;
- b) le potenzialità di sviluppo;
- c) gli interventi agevolativi da attuare a carico del *Fondo*, con le modalità indicate dall'articolo 15;
- d) le misure di accompagnamento correlate all'attuazione dell'intervento con oneri a carico del *Fondo*;
- e) le misure di semplificazione della regolamentazione amministrativa eventualmente necessarie;
- f) gli interventi infrastrutturali materiali e immateriali eventualmente necessari;
- g) le motivazioni e i risultati attesi, espressi anche in termini di parametri di valutazione.

3. Il *Ministero*, acquisito il parere delle associazioni di categoria rappresentative, a livello nazionale, delle imprese e degli altri soggetti interessati all'attuazione del *Progetto speciale*, sottopone la proposta di cui al comma 2, alla sede stabile di





concertazione di cui all'articolo 1, comma 846, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche al fine di definire l'eventuale partecipazione finanziaria delle Regioni interessate.

4. La proposta del *Progetto speciale* è pubblicata sul sito internet del *Ministero* al fine di acquisire l'eventuale parere di altri soggetti pubblici e privati potenzialmente interessati.

5. Il *Progetto speciale* è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Art. 17.

(Coordinamento con gli strumenti agevolativi esistenti)

1. In sede di prima attuazione, fatto salvo il rispetto dei requisiti, delle priorità e delle modalità attuative previste dal presente decreto, le risorse del *Fondo* possono essere utilizzate, oltre che per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, anche per il finanziamento degli ulteriori interventi non abrogati ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del *decreto-legge n. 83/2012*, limitatamente alla concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dai bandi attuativi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 e dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 18.

(Disposizioni finali)

1. Nell'ambito del *Fondo* sono istituite apposite sezioni per ciascuna delle finalità individuate all'articolo 3, comma 2.

2. Il *Fondo* opera attraverso le contabilità speciali n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati e n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle Regioni, nonché utilizzando l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento.

3. Le disponibilità finanziarie accertate e versate al *Fondo* ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 23 del *decreto-legge n. 83/2012* rivenienti da contabilità speciali o capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate alle aree sottoutilizzate, sono utilizzate secondo il vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 27, comma 10, del *decreto-legge n. 83/2012*, affluiscono altresì al *Fondo* le risorse rivenienti dal rimborso dei finanziamenti concessi a valere sull'articolo 7 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

5. A valere sulle disponibilità del *Fondo*, una quota non superiore a 70 milioni di euro è destinata al finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 19 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.





6. I *programmi* e i *progetti* destinatari degli interventi del *Fondo* possono essere agevolati, limitatamente alle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato, anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) istituito dall'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo le condizioni e le modalità stabilite con i decreti di cui all'articolo 1, comma 357 della predetta legge e all'articolo 30, comma 4, del *decreto-legge n. 83/2012*.

7. Gli obiettivi e le priorità del Fondo, individuati nel presente decreto, possono essere periodicamente aggiornati ai sensi di quanto previsto all'articolo 23, comma 3-bis, del *decreto-legge n. 83/2012*.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, - **8 MAR. 2013**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



A): Tecnologie abilitanti fondamentali definite nell'ambito del Programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020" per la priorità di intervento "Leadership industriale"

Le tecnologie abilitanti fondamentali sono definite dalla Commissione europea – COM (2012) 341 final – come le tecnologie ad alta intensità di conoscenza e associate ad elevata intensità di R&S, a cicli d'innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati. Tali tecnologie presentano una rilevanza sistemica, in quanto rendono possibile l'innovazione nei processi, nei beni e nei servizi in tutti i settori economici e sono riferite alle seguenti categorie:

1. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
2. Nanotecnologie;
3. Materiali avanzati;
4. Biotecnologie;
5. Fabbricazione e trasformazione avanzate;
6. Spazio.

Nel seguito, in relazione a ciascuna categoria, viene riportata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una descrizione delle tecnologie in esame.

1. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

- 1.1. Tecnologie connesse ad nuova generazione di componenti e sistemi (ingegneria dei componenti e sistemi integrati avanzati e intelligenti);
- 1.2. Tecnologie connesse all'elaborazione di prossima generazione (sistemi e tecnologie informatiche avanzate);
- 1.3. Tecnologie connesse con l'internet del futuro relative a infrastrutture, tecnologie e servizi;
- 1.4. Tecnologie di contenuto e gestione dell'informazione (TIC per i contenuti e la creatività digitali);
- 1.5. Interfacce avanzate e robot (robotica e locali intelligenti);
- 1.6. Tecnologie relative alla microelettronica, alla nanoelettronica e alla fotonica.

2. Nanotecnologie

- 2.1. Nanomateriali, nanodispositivi e nanosistemi di prossima generazione;
- 2.2. Strumenti e piattaforme scientifici convalidati per la valutazione e gestione dei rischi lungo tutto il ciclo di vita dei nanomateriali e dei nanosistemi;



- 2.3. Sviluppo della dimensione sociale delle nanotecnologie;
- 2.4. Sintesi e fabbricazione efficaci dei nanomateriali, dei loro componenti e dei loro sistemi;
- 2.5. Tecnologie di supporto per lo sviluppo e l'immissione sul mercato di nanomateriali e nanosistemi complessi (ad esempio: caratterizzazione e manipolazione della materia su scala nanometrica, la modellizzazione, la progettazione su computer e l'ingegneria avanzata a livello atomico).

3. Materiali avanzati

- 3.1. Tecnologie connesse ai materiali funzionali, multifunzionali e strutturali (ad esempio: materiali autoriparabili, materiali biocompatibili);
- 3.2. Sviluppo e trasformazione dei materiali, al fine favorire un ampliamento di scala efficiente e sostenibile volto a consentire la produzione industriale dei futuri prodotti;
- 3.3. Tecnologie di gestione dei componenti dei materiali (ad esempio: tecniche e sistemi nuovi e innovativi nel sistema del montaggio, dell'adesione, della separazione, dell'assemblaggio, dell'autoassemblaggio e del disassemblaggio della decomposizione e dello smantellamento);
- 3.4. Tecnologie connesse ai materiali per un'industria sostenibile, in grado di facilitare la produzione a basse emissioni di carbonio, il risparmio energetico, nonché l'intensificazione dei processi, il riciclaggio, il disinquinamento e l'utilizzo dei materiali ad elevato valore aggiunto provenienti dai residui e dalla ricostruzione;
- 3.5. Tecnologie connesse ai materiali per le industrie creative, in grado di favorire nuove opportunità commerciali, inclusa la conservazione dei materiali con valore storico o culturale;
- 3.6. Metrologia, caratterizzazione, normalizzazione e controllo di qualità (ad esempio: tecnologie quali la caratterizzazione, la valutazione non distruttiva e la modellizzazione di tipo predittivo delle prestazioni in grado di consentire progressi nella scienza e nell'ingegneria dei materiali);
- 3.7. Tecnologie connesse all'ottimizzazione dell'impiego di materiali, in grado di favorire utilizzi alternativi dei materiali e strategie aziendali innovative.

4. Biotecnologie

- 4.1. Biotecnologie d'avanguardia (ad esempio: la biologia sintetica, la bioinformatica e la biologia dei sistemi);
- 4.2. Tecnologie connesse a processi industriali basati sulla biotecnologia (quali ad esempio: chimica, salute, industria mineraria, energia, pasta e carta, tessile, amido, trasformazione alimentare nonché della sua dimensione ambientale);
- 4.3. Tecnologie di piattaforma innovative e competitive (quali ad esempio: genomica, meta-genomica, proteomica, strumenti molecolari, in grado di rafforzare la leadership e il vantaggio competitivo in un'ampia gamma di settori economici).



5. Fabbricazione e trasformazione avanzate

- 5.1. Tecnologie per le fabbriche del futuro, in grado di favorire incrementi di produttività accompagnati da un minore utilizzo dei materiali e dell'energia, da un minore inquinamento e da una minore produzione di rifiuti;
- 5.2. Tecnologie per edifici efficienti sul piano energetico, tecnologie di costruzione sostenibili in grado di favorire un maggior utilizzo di sistemi e materiali efficienti sotto il profilo energetico negli edifici nuovi, rinnovati e ristrutturati;
- 5.3. Tecnologie sostenibili e a basse emissioni di carbonio in processi industriali a elevata intensità energetica, in grado di favorire la competitività, il miglioramento dell'efficienza delle risorse e dell'energia, la riduzione dell'impatto ambientale delle industrie di trasformazione ad elevata intensità energetica (come ad esempio l'industria chimica, della cellulosa e della carta, del vetro, dei metalli non ferrosi e dell'acciaio).

6. Spazio

- 6.1. Tecnologie spaziali in grado di favorire la competitività europea, la non dipendenza e l'innovazione del settore spaziale e tecnologie connesse all'innovazione di terra con base spaziale, come ad esempio l'utilizzo dei sistemi di telerilevamento e dei dati di navigazione;
- 6.2. Tecnologie spaziali avanzate e concetti operativi dall'idea alla dimostrazione nello spazio (ad esempio: la navigazione e il telerilevamento, la protezione dei dispositivi spaziali da minacce quali detriti spaziali ed eruzioni solari);
- 6.3. Tecnologie in grado di favorire l'utilizzo dei dati spaziali, inerenti il trattamento, la convalida e la standardizzazione dei dati provenienti dai satelliti.

B): Obiettivi di intervento della priorità "Sfide per la società" nell'ambito del Programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020"

Nell'ambito della priorità "Sfide per la società" del Programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020" sono identificate le sfide prioritarie per la società, in accordo con la strategia Europa 2020, che mirano a stimolare la massa critica degli sforzi di ricerca e innovazione necessari a conseguire gli obiettivi politici dell'Unione. In relazione a tale ambito di intervento, per lo sviluppo delle tecnologie di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), sono identificati i seguenti obiettivi prioritari:

1. migliorare la salute e il benessere della popolazione;
2. migliorare la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari e favorire lo sviluppo di bioindustrie sostenibili e competitive;
3. realizzare la transizione verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo;
4. realizzare un sistema di trasporti intelligenti, ecologici e integrati;
5. consentire la transizione verso un'economia verde grazie all'innovazione ecocompatibile.





Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA

DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DECRETO RECANTE

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE DEL FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE

1) Premessa

Il presente decreto dà attuazione alla previsione contenuta nell'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che attribuisce al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di individuare, con decreto di natura non regolamentare, le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile.

Il Fondo per la crescita sostenibile è previsto dall'articolo 23 del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese". Tale prevede norma dispone, infatti, che il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, assuma la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile".

Lo stesso articolo 23 individua, inoltre, la nuova destinazione e le nuove finalità del Fondo, prevedendo che sia "... *destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:*

a) *la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;*

b) *il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;*

c) *la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane."*

2) Contenuto della proposta

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 del decreto-legge n. 83/2012 e nell'ambito delle finalità da questo delineate, la presente proposta di decreto definisce le modalità operative del Fondo per la crescita sostenibile.

Al fine di assicurare una maggiore organicità al testo, le disposizioni sono state articolate in sei partizioni (Titoli) relative ai seguenti aspetti:





Titolo I: Disposizioni generali;

Titolo II: Interventi per ricerca e sviluppo;

Titolo III: Interventi per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese;

Titolo IV: Interventi per l'internazionalizzazione delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero;

Titolo V: Interventi per progetti speciali;

Titolo VI: Aiuti concedibili, modalità attuative e disposizioni finali.

Nel seguito verranno descritti i principali elementi caratterizzanti i singoli Titoli della presente proposta di decreto.

3) **Caratteristiche generali del Fondo per la crescita sostenibile**

Nel Titolo I, dedicato alla definizione delle disposizioni generali, è delineato il campo di azione degli interventi del Fondo. In particolare, è previsto che gli interventi siano diretti, nell'ambito delle finalità individuate dal decreto-legge, esclusivamente al sostegno di programmi o progetti di rilievo strategico nazionale che, in ragione della loro dimensione finanziaria complessiva, siano in grado esercitare un significativo impatto sullo sviluppo del sistema produttivo del Paese.

Al fine di favorire una maggiore efficienza degli interventi del Fondo, anche in accordo con le conclusioni del rapporto "Analisi e raccomandazioni sui contributi pubblici alle imprese" (Rapporto Giavazzi), redatto su incarico del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2012, è stabilito che il Fondo intervenga in ambiti caratterizzati da inefficienze nel funzionamento del mercato, ovvero solo in presenza di fallimenti del mercato che limitano la crescita economica delle imprese. Per tale ragione il Fondo potrà sostenere solo interventi caratterizzati da un elevato effetto incentivante, ossia interverrà solo in favore di programmi o progetti addizionali che le imprese beneficiarie non avrebbero svolto in assenza del sostegno del Fondo o che avrebbero effettuato in misura inferiore o con più lunghi tempi di realizzazione.

Per assicurare la coerenza del Fondo con il quadro complessivo degli interventi a favore delle imprese predisposto dalla Commissione europea, è, inoltre, chiarito che gli interventi devono essere diretti a sostenere uno sviluppo armonico ed equilibrato del Paese, in conformità con la politica di coesione economica attuata nell'Unione europea, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e in modo da favorire l'integrazione tra le politiche nazionali e comunitarie in materia. In particolare, per quanto riguarda gli interventi volti all'avanzamento tecnologico del sistema produttivo è assunto come quadro di riferimento programmatico il Programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020", che definisce, nell'ambito dell'iniziativa faro di Europa 2020 "Unione dell'innovazione", un approccio strategico nel campo della ricerca e dell'innovazione.

E', inoltre, previsto che il Ministero dello sviluppo economico predisponga apposite iniziative per favorire la partecipazione dei progetti predisposti dalle imprese a valere sul Fondo alle linee di finanziamento aperte dalla Commissione europea e dalle altre istituzioni comunitarie in attuazione di programmi comunitari.





Una particolare attenzione è stata riservata, in conformità con quanto previsto dal predetto Rapporto Giavazzi, anche alla valutazione dell'efficacia degli interventi, prevedendo che il Ministero dello sviluppo economico determini gli impatti attesi dei singoli interventi da attuare, tramite la formulazione di indicatori e valori-obiettivo e predisponga una costante attività di monitoraggio degli interventi attuati, anche tramite analisi strutturate e continuative.

4) **Requisiti e priorità degli interventi**

Le tipologie di intervento del Fondo per la crescita sostenibile sono individuate nei Titoli da II a V della presente proposta di decreto, nei quali è stabilito che il Fondo possa prevedere interventi a favore di progetti di ricerca e sviluppo, interventi per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, interventi per l'internazionalizzazione e l'attrazione degli investimenti e interventi per progetti speciali. Per ciascuna delle predette tipologie di intervento vengono individuati specifici requisiti e priorità come di seguito esposto.

Nel Titolo II, per quanto riguarda i requisiti dei progetti di ricerca e sviluppo è previsto uno stretto collegamento tra gli interventi del Fondo e le linee guida dettate dal programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020". Viene, infatti, stabilito che i progetti delle imprese devono essere diretti ad introdurre significativi avanzamenti tecnologici tramite lo sviluppo di "tecnologie abilitanti fondamentali" o di tecnologie dirette al raggiungimento degli obiettivi riportati in allegato al decreto, individuati nell'ambito delle "sfide per la società" identificate dallo stesso programma "Orizzonte 2020". Le "tecnologie abilitanti fondamentali" sono definite dalla Commissione europea come le tecnologie ad alta intensità di conoscenza e associate ad elevata intensità di R&S, a cicli d'innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati. Tali tecnologie presentano una rilevanza sistemica, in quanto rendono possibile l'innovazione nei processi, nei beni e nei servizi in tutti i settori economici e possono essere: tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC); nanotecnologie; materiali avanzati; biotecnologie; fabbricazioni e trasformazioni avanzate; spazio. Le "sfide per la società", definite in accordo con la strategia Europa 2020, mirano a stimolare la massa critica degli sforzi di ricerca e innovazione necessari a conseguire gli obiettivi politici dell'Unione con riferimento ai seguenti obiettivi prioritari: sanità, cambiamenti demografici e benessere della popolazione; sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e bioeconomia; energia da fonti sicure, pulita ed efficiente; trasporti intelligenti, ecologici e integrati; azioni per il clima.

Nell'ambito dei requisiti dei progetti di ricerca e sviluppo è previsto, inoltre, che, qualora siano proposti congiuntamente da più soggetti, al fine di assicurare una collaborazione stabile, effettiva e coerente nell'ambito del partenariato proponente, siano realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete ovvero mediante altre forme contrattuali di collaborazione. Inoltre, al fine di rendere celere l'azione amministrativa nei rapporti con le imprese è stabilito che sia sempre individuato un soggetto capofila, con il ruolo di referente nei confronti del Ministero, in grado di rappresentare gli altri soggetti partecipanti anche relativamente all'erogazione delle agevolazioni.

Per quanto riguarda, invece, le priorità di intervento, sono individuate le seguenti caratteristiche dei progetti di ricerca e sviluppo a cui potranno essere attribuite, nell'ambito dei bandi o delle direttive attuative, specifiche priorità. In particolare, le priorità possono essere attribuite in favore di progetti di ricerca e sviluppo:





a) realizzati in forma congiunta, per i quali il ruolo di capofila viene assunto da un Centro di ricerca ovvero da un Organismo di ricerca, come ad esempio un'Università, in modo da favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo da parte delle imprese guidati da Organismi di diritto pubblico ovvero di diritto privato specializzati nelle attività di ricerca di base, ricerca applicata e sviluppo sperimentale;

b) che prevedono forme di collaborazione internazionale, in modo da favorire lo sviluppo di attività di ricerca e sviluppo che abbiano una validità anche in ambito internazionale;

c) diretti alla realizzazione di nuovi prodotti o servizi, in grado di assicurare un avanzamento tecnologico prevalentemente nei nuovi prodotti o servizi, in grado di ampliare maggiormente i mercati di riferimento;

d) che siano diretti al risparmio energetico, all'impiego di energia prodotta da fonti rinnovabili o a ridurre gli impatti ambientali;

e) che prevedano lo sviluppo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in quanto i risultati della ricerca su tali tecnologie possono essere applicati su praticamente tutti i settori di attività economica.

Nel Titolo III sono individuati i requisiti degli interventi diretti al rafforzamento della struttura produttiva del Paese e le priorità di intervento del Fondo in tale ambito. In particolare, è previsto che gli interventi siano diretti a sostenere programmi di investimento, in attivi materiali e immateriali, diretti ad una delle seguenti finalità:

a) incrementare la capacità competitiva di settori e comparti produttivi che necessitano di un riposizionamento competitivo e di una riqualificazione dei sistemi di produzione;

b) incrementare e potenziare la base produttiva delle aree territoriali in ritardo di sviluppo, con particolare riferimento alle Regioni del Mezzogiorno; in tale ambito verranno finanziati in particolare i grandi progetti d'investimento;

c) riqualificare e riconvertire aree che versano in una situazione di crisi industriale.

Per quanto riguarda, invece, le priorità, è previsto che siano prioritariamente finanziati i programmi realizzati in Regioni Obiettivo convergenza, che prevedono il coinvolgimento di PMI, che hanno un significativo impatto in termini occupazionali o che minimizzano gli impatti ambientali.

Nel Titolo IV sono individuati i requisiti degli interventi diretti all'internazionalizzazione delle imprese e all'attrazione di investimenti dall'estero, da attuare anche in raccordo con le azioni attivate dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese (ICE). Il Fondo interverrà a sostegno dei progetti realizzati dalle imprese finalizzati a elaborare adeguati modelli distributivi, sviluppare piattaforme e-commerce e di franchising per le PMI, diffondere e tutelare il "Made in Italy", favorire la partecipazione a fiere e a gare internazionali e alla realizzazione di una strategia di internazionalizzazione.

Nel Titolo V è prevista la possibilità che il Fondo intervenga in favore di progetti speciali, ossia di progetti diretti alla riqualificazione competitiva di specifiche aree tecnologiche-produttive ritenute strategiche per la competitività del Paese. Questi progetti potranno prevedere una pluralità di interventi, anche di natura non strettamente agevolativa, come ad esempio interventi per la semplificazione normativa, e saranno finalizzati alla creazione di nuova occupazione o alla salvaguardia dell'occupazione esistente.





5) Modalità attuative

Le modalità attuative del Fondo sono delineate nel Titolo VI della presente proposta di decreto. In tale partizione è previsto che gli interventi del Fondo siano attuati con bandi e direttive del Ministro dello sviluppo economico e possano prevedere la concessione di aiuti di Stato nelle forme del finanziamento agevolato e, in caso di cofinanziamento da parte dell'Unione europea e delle Regioni, di: contributo in conto impianti, contributo in conto capitale, contributo diretto alla spesa, contributo in conto interessi, concessione di garanzia, partecipazione al capitale di rischio, bonus fiscale. La misura delle agevolazioni sarà, comunque, fissata in percentuale delle spese ammissibili e nel rispetto delle intensità massime di aiuto stabilite dalla normativa comunitaria.

Per quanto riguarda le tipologie di procedure da utilizzare per la concessione delle agevolazioni, nell'ambito di quelle individuate dal decreto legislativo n. 123/1998, è previsto il ricorso prevalentemente alla procedura di tipo negoziale. Le procedure automatiche o valutative verranno utilizzate esclusivamente qualora strettamente necessario in relazione alle finalità e agli obiettivi degli interventi da realizzare.

Una procedura specifica è, invece, stabilita per i progetti speciali, per i quali, in virtù della loro complessità e specificità, è prevista una preventiva programmazione degli obiettivi. In particolare, in relazione alla specifica area tecnologico-produttiva oggetto dell'intervento, dovranno essere analizzate, prima della realizzazione del progetto speciale, le principali criticità e le potenzialità di sviluppo, e poi, sulla base dei risultati ottenuti, dovranno essere individuati gli interventi agevolativi da attuare, le misure di accompagnamento, le misure di semplificazione delle regolamentazione amministrativa e gli interventi infrastrutturali eventualmente necessari, nonché i risultati attesi.





Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA

DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

RELAZIONE TECNICA AL DECRETO RECANTE

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE DEL FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE

1) Premessa

Il presente decreto dà attuazione all'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 assuma la nuova denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile", e attribuisce al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di individuare, con decreto di natura non regolamentare, le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo stesso.

Il presente decreto, come espressamente indicato nella citata disposizione di legge, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile sia destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, e sia diretto alle seguenti finalità:

- a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
- b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
- c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

In relazione a ciascuna delle predette finalità, la presente proposta di decreto individua i requisiti e le priorità degli interventi del Fondo come di seguito specificato.

Per quanto riguarda gli interventi diretti a sostenere i progetti di ricerca e sviluppo, al fine di assicurare la coerenza degli interventi con l'approccio strategico adottato nel campo della ricerca e dell'innovazione nell'ambito dell'iniziativa faro di Europa 2020 "Unione dell'innovazione", è previsto uno stretto collegamento tra gli interventi del Fondo e le linee guida dettate dal programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020". In particolare, è previsto tra i requisiti dei progetti delle imprese che gli stessi siano diretti ad introdurre significativi avanzamenti tecnologici tramite lo sviluppo di "tecnologie abilitanti fondamentali" (tecnologie ad alta intensità di conoscenza e associate ad elevata intensità di R&S, a cicli d'innovazione rapidi, a consistenti spese





di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati) o di tecnologie che consentano di fronteggiare le “sfide per la società” definite in accordo con la strategia Europa 2020.

Gli interventi del Fondo finalizzati al rafforzamento della struttura produttiva del Paese sono, invece, diretti a:

- a) incrementare la capacità competitiva di settori e comparti produttivi che necessitano di un riposizionamento competitivo e di una riqualificazione dei sistemi di produzione;
- b) incrementare e potenziare la base produttiva delle aree territoriali in ritardo di sviluppo, con particolare riferimento alle Regioni del Mezzogiorno;
- c) riqualificare e riconvertire aree che versano in una situazione di crisi industriale.

In tale ambito è previsto che siano prioritariamente finanziati i programmi realizzati in Regioni Obiettivo Convergenza, che prevedono il coinvolgimento di PMI, che hanno un significativo impatto in termini occupazionali o che minimizzano gli impatti ambientali.

Per ciò che attiene agli interventi per l'internazionalizzazione delle imprese e all'attrazione di investimenti dall'estero, è previsto che siano attuati anche in raccordo con le azioni attivate dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese (ICE). In particolare il Fondo interverrà a sostegno dei progetti realizzati dalle imprese finalizzati a elaborare adeguati modelli distributivi, sviluppare piattaforme e-commerce e di franchising per le PMI, diffondere e tutelare il “Made in Italy”, favorire la partecipazione a fiere e a gare internazionali e alla realizzazione di una strategia di internazionalizzazione.

E' prevista anche la possibilità che il Fondo intervenga in favore di progetti speciali, ossia di progetti diretti alla riqualificazione competitiva di specifiche aree tecnologiche-produttive ritenute strategiche per la competitività del Paese. Questi progetti potranno prevedere una pluralità di interventi, anche di natura non strettamente agevolativa, come ad esempio interventi per la semplificazione normativa, e saranno finalizzati alla creazione di nuova occupazione o alla salvaguardia dell'occupazione esistente.

Nella definizione della presente proposta di decreto particolare attenzione è stata riservata anche alla valutazione dell'efficacia degli interventi: è, infatti, previsto che il Ministero dello sviluppo economico determini gli impatti attesi dei singoli interventi da attuare, tramite la formulazione di indicatori e valori-obiettivo e predisponga una costante attività di monitoraggio degli interventi attuati, anche tramite analisi strutturate e continuative.

2) **Impatto del provvedimento sul bilancio dello Stato**

La presente proposta di decreto, relativa alla definizione delle priorità di intervento del Fondo per la crescita sostenibile nonché delle forme e delle intensità massime di aiuto concedibili, non determina alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato.

Per la determinazione delle risorse finanziarie a disposizione del Fondo, in attuazione di quanto previsto dal comma 8 del predetto articolo 23 del decreto-legge n. 83/2012, il Ministero dello sviluppo economico provvede, con proprio decreto, ad accertare, in riferimento agli strumenti agevolativi abrogati e riportati nell'allegato I dello stesso decreto-legge, gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati, nonché le somme restituite o non erogate alle imprese a seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni concesse ai sensi delle





disposizioni abrogate. Tali somme, unitamente a quelle previste dal comma 9 dello stesso articolo esistenti sulle contabilità speciali, affluiranno all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo alla contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile operativa per l'erogazione dei finanziamenti agevolati.

In aggiunta alle predette risorse, affluiranno al Fondo, ai sensi dell'articolo 27, comma 10, dello stesso decreto-legge n. 83/2012, anche quelle rivenienti dal rimborso dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 181/1989.

La dotazione finanziaria complessiva del Fondo, come sopra determinata, può essere stimata in circa 630 milioni di euro. Con tali risorse, nell'ipotesi di concessione di finanziamenti agevolati alle imprese per un ammontare pari al 50% dei costi dei progetti o programmi oggetto di intervento del Fondo, potrebbero essere agevolati investimenti pari a circa 1.260 milioni di euro. Ipotizzando, altresì, la concessione di un finanziamento agevolato con un periodo di preammortamento pari a 2 anni e un periodo di ammortamento pari a 8 anni, nonché un investimento delle risorse a disposizione del Fondo in 3 anni, il periodo di ritorno degli investimenti può essere stimato in 13 anni.

Al Fondo per la crescita sostenibile sarà inoltre attribuita, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83/2012, una quota delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI).

Nell'ambito della dotazione finanziaria complessiva, l'esatto ammontare delle risorse dedicate all'attuazione dei singoli interventi del Fondo è definito, nei bandi o direttive del Ministro dello sviluppo economico con cui ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto-legge n. 83/2012 sono attivate le misure finanziate dal Fondo, in relazione alle esigenze di intervento, nonché in considerazione delle soglie dimensionali minime dei programmi e dei progetti previste dagli stessi bandi o direttive in riferimento al settore di attività e alla tipologia dell'investimento.

E' previsto, infine, che il Fondo operi attraverso le contabilità speciali esistenti, n. 1201 e n. 1726, rispettivamente per l'erogazione dei finanziamenti agevolati e per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea o dalle Regioni, nonché utilizzando l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento.

